



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice SAGGESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2016**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzione delle spese per la difesa nel processo penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento la deducibilità delle spese sostenute per la difesa nel processo penale qualora l'imputato venga assolto, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, con sentenza passata in giudicato. La *ratio* dell'innovazione è evidente: un cittadino accusato di aver violato una norma penale ha diritto alla difesa, un diritto inviolabile che viene esercitato attraverso un processo da-

vanti ad un giudice terzo con l'assistenza di un patrocinio legale. L'interessato è quindi tenuto a sostenere i costi degli onorari che possono raggiungere importi elevati, soprattutto per coloro i quali non godano di una condizione reddituale agiata. Per tale ragione, in caso di non colpevolezza, è opportuno offrire ai cittadini che hanno sostenuto tali spese uno strumento di tutela, che consiste nella possibilità di dedurre le stesse nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di una norma di civiltà che assicura al cittadino una garanzia, seppure parziale, nell'ipotesi nella quale il giudice abbia emesso una sentenza definitiva di assoluzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*l-quinquies*) le spese sostenute dall'imputato per la difesa nel processo penale, in tutti i gradi di giudizio a partire dalla data di assunzione della qualità di imputato fino alla data della sentenza definitiva di assoluzione dal reato ascritto, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale e con sentenza passata in giudicato».

